

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel. 041/486788 Fax. 041/487379 - P. IVA 00625620273



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO DEI PLATEATICI A GARANZIA

DEL DECORO URBANO E DELLA QUIETE

PUBBLICA

Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 29/2007 *Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e Bevande;*
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 *Codice della strada;*
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 7 del 12.03.2008.

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Adempimenti

CAPO SECONDO - MODALITÀ E TERMINI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 - Modalità di richiesta delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione e prescrizioni per le occupazioni

Articolo 6 - Rinnovo, subingresso e proroga della autorizzazione

Articolo 7 - Decadenza e revoca della autorizzazione

CAPO TERZO - NORME PER L'UTILIZZO DEL PLATEATICO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO

Articolo 8 - Orari

Articolo 9 - Intrattenimenti

Articolo 10 - Decoro urbano e arredo dei plateatici

Articolo 11 - Distributori automatici e cartelli pubblicitari

CAPO QUARTO - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 12 - Vigilanza e controlli

Articolo 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO SESTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Norme transitorie

Articolo 15 - Disposizioni di rinvio

Articolo 16 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico e privato a disposizione dell'esercente, sul quale risultino poste strutture per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per l'esposizione di merce in vendita e altre piccole strutture attinenti alle attività.
2. Il presente regolamento si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla L.R. n. 29/2007 e s.m.i. alle attività di tipo artigianale di produzione e vendita sul posto di prodotti alimentari di immediato consumo (gelaterie artigianali, pizze al taglio, gastronomie ecc.) ed alle attività commerciali/economiche che intendano occupare spazio esterno antistante l'esercizio per esposizioni varie attinenti all'attività e compatibili con il contesto dell'arredo urbano.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* (TOSAP) approvato con D.C.C. n. 7/2008.
4. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) plateatici: gli spazi esterni agli esercizi commerciali/economici, di somministrazione di alimenti e bevande o delle attività artigianali di cui al comma 2, riservati in particolare al ristoro all'aperto degli avventori ed allestiti con strutture di arredo e/o strutture fisse, per il consumo sul posto di cibi e bevande o per altre necessità;
 - b) locali: unità immobiliare sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio o di produzione e vendita sul posto di prodotti alimentari di immediato consumo e di altre tipologie di attività;
 - c) elementi di arredo: tutti gli elementi collocati all'esterno dei locali al fine di creare spazi dedicati alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande, semplicemente appoggiati al suolo (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere di delimitazione, ecc.);
 - d) strutture fisse: strutture stabilmente ancorate al suolo, quali strutture a telaio con sovrastante copertura realizzata in materiale anche non rigido oppure tende sostenute da guide di scorrimento e piedritti;
 - e) occupazione temporanea: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di durata inferiore all'anno;
 - f) occupazione permanente: per le tipologie di occupazioni di cui al presente Regolamento non sono previste occupazioni permanenti in quanto si applica la tipologia dell'occupazione annuale prorogabile di volta in volta previo consenso del Comune e pagamento della Tassa O.S.A.P.;
 - g) occupazione annuale: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di un anno; tale tipologia è annualmente prorogabile previo tacito consenso del Comune e pagamento della Tassa O.S.A.P.;
 - h) suolo pubblico: spazio o area pubblica appartenente al demanio o al patrimonio del Comune;
 - i) suolo di uso pubblico: area privata soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, oppure area privata

aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone, senza alcuna limitazione a particolari categorie di persone. Ai fini del presente regolamento, il suolo privato ad uso pubblico è equiparato al suolo pubblico e, pertanto, nel prosieguo con le locuzioni “suolo pubblico” o “area pubblica” si intenderanno indifferentemente suoli pubblici e suoli privati ad uso pubblico;

j) suolo privato: area privata non soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio, non aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone;

5. Non sono oggetto del presente Regolamento e pertanto non soggette ad autorizzazione, occupazioni minime a ridosso del frontespizio e delle vetrine del locale, purchè si tratti di strutture a servizio dell'attività o che contribuiscono all'abbellimento del locale e dell'area esterna, in sintonia con il decoro e l'arredo urbano e che abbiano una sporgenza massima di 40 centimetri (ex. vasi, posacenere etc.), garantendo in ogni caso un passaggio di metri 1,50 per i pedoni. Non sono soggetti ad autorizzazione inoltre piccole strutture a servizio della clientela (ex. portabiciclette privi di pubblicità) e addobbi per particolari periodi dell'anno, purchè siano ubicati in modo da non creare intralcio alla possibilità di parcheggio e sia garantita la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni avendo riguardo di tutelare la mobilità dei portatori di handicap. Rimangono comunque in capo al titolare dell'attività ogni responsabilità derivante dalle suddette occupazioni minime non soggette ad autorizzazione.

Articolo 2

Principi generali

1. I plateatici posti su suolo pubblico devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a. Posizionamento:
 - I. di norma solo negli spazi antistanti l'esercizio cui afferiscono (sottoportici, marciapiedi, piazze etc.;
 - II. l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività. In via eccezionale, su consenso esplicito della Giunta Comunale e fatti salvi i diritti dei terzi, potrà essere valutata l'occupazione di aree confinanti o adiacenti allo spazio, nel rispetto di quanto previsto nei commi successivi;
 - b. Accessibilità: i plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per i pubblici esercizi e garantire l'accessibilità dei soggetti diversamente abili.
 - c. Non sono concedibili plateatici in contrasto con le norme del *Codice della strada*, in particolare:
 - I. in prossimità di intersezioni viarie, i plateatici non devono essere di ostacolo alla visibilità di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale ed orizzontale;
 - II. i plateatici non possono essere di ostacolo alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - d. Casi particolari:
 - I. possono essere ammesse le occupazioni che riguardano stalli di sosta qualora la zona sia ampiamente servita, ad eccezione di quelli riservati ai disabili;

- II. non sono ammesse occupazioni che riguardano stalli di carico-scarico o riservati a particolari categorie;
 - III. nei porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di coperture e pedane e deve essere garantito uno spazio libero riservato al transito pedonale di almeno metri 1,50.
2. I plateatici posti su suolo privato devono rispettare le disposizioni di cui al comma precedente, lett. b) e c).

Articolo 3 **Adempimenti**

1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento riguardanti la somministrazione esterna con servizio al tavolo e l'esposizione di prodotti alimentari devono rispettare le norme igienico-sanitarie, pertanto sono soggette all'aggiornamento della registrazione sanitaria rilasciata dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'ULSS 13, tale superficie non viene computata nella superficie di somministrazione e/o di vendita indicata nel titolo dell'esercizio dell'attività.
2. Le occupazioni di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti, necessitano di preventiva "autorizzazione di occupazione di suolo pubblico" ai sensi del successivo Capo Secondo.
3. Le occupazioni di suolo privato, sia temporanee che permanenti, necessitano di preventiva comunicazione al Comune, alla quale dovrà essere allegata la planimetria di cui al successivo articolo 5, comma 3. L'installazione di strutture fisse è, comunque, assoggettata al rilascio del titolo edilizio.
4. Nelle occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere utilizzati esclusivamente arredi amovibili, che dovranno essere prontamente rimossi al termine del periodo di occupazione.
5. La realizzazione di pedane, la posa in opera di fioriere o altri elementi di delimitazione del plateatico, di punti luce (lampioni) o altri elementi fissi è subordinata ad apposita comunicazione da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del DPR n. 380/01.
6. La realizzazione di strutture fisse, dotate o meno di elementi di chiusura laterali, è subordinata al rilascio di titolo edilizio.
7. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata dall'avente titolo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 77 della L.R. n. 61/85.
8. Per la posa in opera di elementi fissi o la realizzazione di strutture fisse in aree sottoposte a vincolo ai sensi della Parte III del D.Lgs.n. 42/2004 dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica.

CAPO SECONDO

Modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico

Articolo 4

Modalità di richiesta delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico

1. I titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande o di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari per il consumo diretto che intendono occupare il suolo pubblico per porvi strutture destinate allo stazionamento dei propri clienti, devono presentare specifica domanda all'amministrazione comunale secondo le modalità previste dal *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* approvato con D.C.C. n. 7/2008.
2. La richiesta di occupazione suolo pubblico, sia temporanea che permanente, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. All'istanza di occupazione suolo pubblico, sia permanente che temporanea, deve essere allegata:
 - a. una planimetria con la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, dalla quale si evinca precisamente, oltre all'area oggetto della richiesta, anche il contesto nel quale questa è inserita (strade, immobili, altri esercizi).
Per occupazioni con piccole attrezzature è sufficiente anche una rappresentazione fotografica identificativa.
 - b. una descrizione degli elementi di arredo utilizzati, anche ricorrendo a grafici o depliant;
 - c. nel caso di occupazione permanente con realizzazione di strutture fisse, nella planimetria dovrà essere individuata la superficie coperta o la proiezione a terra della struttura fissa;
 - d. documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico di cui all'art 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 o dichiarazione di non utilizzare impianti di diffusione sonora o di non effettuare piccoli trattenimenti;
 - e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver preso visione del presente Regolamento e di rispettare quanto disposto dall'art. 10 - decoro urbano e arredo dei plateatici.
4. Se la domanda è incompleta, il procedimento viene sospeso. In mancanza di integrazione entro il termine fissato nella richiesta d'integrazione da parte dall'ufficio competente, la pratica sarà archiviata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione e prescrizioni per le occupazioni

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate, fatti salvi i diritti di terzi, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* approvato con D.C.C. n. 7/2008.
In particolare, nelle autorizzazioni di occupazione permanente ove sia prevista la realizzazione di strutture fisse, l'autorizzazione dovrà indicare la superficie coperta massima assentita.

2. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento della TOSAP di cui al *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* approvato con D.C.C. n. 7/2008.

Articolo 6

Rinnovo, subingresso e proroga della autorizzazione

1. Le autorizzazioni annuali sono considerate rinnovate con il pagamento della TOSAP, mentre le temporanee sono rinnovabili presentando apposita istanza al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Tale termine potrà essere derogato, previa valutazione dell'ufficio concedente, in caso di subingresso.
2. All'istanza di rinnovo, qualora non vengano mutate le condizioni già autorizzate (posizionamento, dimensioni dell'area, arredi, ecc.), dovrà essere allegata solamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta che nulla è cambiato rispetto alla precedente occupazione.
3. In caso di subentro nella gestione o nella titolarità dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, la nuova ditta potrà continuare ad utilizzare il plateatico concesso, previa comunicazione alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta che nulla è cambiato rispetto alla gestione precedente. Diversamente dovrà essere presentata nuova domanda.

Articolo 7

Decadenza e revoca della autorizzazione

1. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.
2. E' prevista la revoca delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico nel caso di:
 - a. sopravvenute ragioni di interesse, ordine e quiete pubblici;
 - b. reiterazione delle violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella autorizzazione stessa, contestate nel medesimo anno solare; la reiterazione è intesa qualora si verifichi una seconda contestazione rilevata, nel medesimo anno solare, per la medesima violazione;
La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. In caso di decadenza sarà possibile presentare una nuova istanza per il rilascio della autorizzazione per l'anno solare successivo nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

CAPO TERZO

Norme per l'utilizzo del plateatico su suolo pubblico o privato

Articolo 8

Orari

1. La cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta sul plateatico, posto su area pubblica o privata, deve avvenire entro l'orario di chiusura dell'esercizio comunicato al Comune e comunque non oltre a quanto previsto da apposite Ordinanze sugli orari.
2. Alla cessazione dell'attività l'area dovrà essere sgomberata dagli avventori.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio gli arredi posizionati sull'area adibita a plateatico potranno rimanere collocati sull'area, anche accatastati, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.
4. Nel caso in cui dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, è facoltà dell'Amministrazione comunale prescrivere con apposito atto limitazioni all'utilizzo del plateatico stesso prevedendo:
 - a. la rimozione obbligatoria degli arredi (nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area) al fine di evitare lo stazionamento degli avventori oltre l'orario di chiusura dell'esercizio;
 - b. l'osservanza di un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio; in tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto in base alle esigenze rilevate.

Articolo 9

Intrattenimenti

1. L'effettuazione di trattenimenti è subordinata alla presentazione di apposita SCIA o all'acquisizione della necessaria autorizzazione, in conformità alla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, e alla presentazione del documento previsionale di impatto acustico, che dimostri il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e che illustri dettagliatamente gli accorgimenti che il gestore deve assumere per rispettare tali limiti e ridurre il disturbo alle residenze circostanti.
2. Gli intrattenimenti dovranno comunque cessare entro i seguenti orari:
 - a. dalla domenica al giovedì entro le ore 23,00;
 - b. venerdì, sabato ed i prefestivi entro le ore 24,00.
3. Sono comunque sempre fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti acustici non derogabili, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui dall'attività di intrattenimento derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, è facoltà dell'Amministrazione comunale prescrivere limitazioni alla realizzazione di trattenimenti.

5. Nel caso in cui, a seguito delle limitazioni imposte dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente, perdurino situazioni di disturbo della quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, l'Amministrazione può ordinare la cessazione dei trattenimenti all'esterno dei locali.

Articolo 10

Decoro urbano e arredo dei plateatici

1. I gestori dovranno tenere pulita, oltre all'area occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti somministrati, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
2. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 15 giorni, tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 30 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle strutture fisse.
3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, gli arredi vanno ritirati qualora si verificano problemi di sicurezza pubblica o esigenze di pubblica necessità. In tali casi, laddove gli eventi siano prevedibili, il Comune può adottare apposito provvedimento di sgombero; resta salvo l'obbligo del gestore di provvedervi in casi di emergenza.
4. I plateatici delle attività artigianali devono essere allestiti in modo tale da evitare un indebito esercizio dell'attività di somministrazione. Pertanto è concesso l'uso di piani d'appoggio senza le relative sedute. In alternativa, potranno essere utilizzate panchine, senza l'approntamento di tavolini o piani d'appoggio. È comunque escluso il servizio assistito di somministrazione.
5. Gli elementi di arredo dei plateatici, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:
 - a. **TAVOLI E SEDIE:** L'occupazione con tavoli e sedie, priva di copertura, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto, ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio autorizzato per l'occupazione.
Sono da privilegiare arredi mobili in legno, interamente in metallo o materiali di nuova concezione con finiture che li fanno comparare al metallo o al legno, forme e materiali tradizionali, con eventuali sedute ricoperte di cuscini.
 - b. **PAVIMENTAZIONI E PEDANE:** Il pavimento del plateatico deve essere liscio non polveroso (non di ghiaino, terra, ecc.); sono ammesse cioè pavimentazioni in cemento, asfalto, pietre, legno, plastica e/o simili.
Le pedane sono manufatti facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di particolare pregio salvo alle condizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale a salvaguardia del lastricato.
Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole griglie di areazione.
Gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area autorizzata.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 5 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate e visivamente evidenziate.

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, flottanti, quadrotti in legno ad incastro, o simili) e devono essere in armonia con l'ambiente e poco invasive.

- c. FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE: E' auspicabile che l'area dei plateatici sia delimitata attraverso l'uso di fioriere o altri elementi di delimitazione. Sono da evitare steccati in legno o elementi comunque tipici di realtà estranee al contesto urbano di Santa Maria di Sala. Le fioriere dovranno essere piantumate con arbusti o essenze stagionali. L'altezza degli arbusti dovrà essere contenuta, in modo da evitare qualsiasi ostacolo alla vista di segnali stradali, semafori, ecc., non potrà superare il metro e cinquanta e dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito di sorvegliabilità dei locali. Potranno essere collocate spalliere su cui far crescere rampicanti. L'altezza massima delle spalliere non potrà superare il metro e cinquanta;

Gli elementi di delimitazione (ex. siepi, grigliate, pareti in plexiglass) che individuano lo spazio pubblico autorizzato, devono avere una altezza massima di m. 1,50;

- d. ELEMENTI DI COPERTURA: Previo ottenimento del titolo edilizio, se prescritto, sono consentite coperture con ombrelloni, gazebo non ancorati al suolo, tende retrattili non supportate da strutture ancorate al suolo.

La proiezione al suolo degli elementi di copertura deve ricadere all'interno dell'area concessa. I teli di copertura devono avere colori possibilmente neutri, in armonia con i colori del fabbricato;

Non sono ammesse scritte pubblicitarie sugli ombrelloni e sulle tende, escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni contenute.

Gli ombrelloni devono essere ben ancorati alla base e chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

- e. GAZEBI: Ai fini del presente regolamento si definiscono sinteticamente gazebi quelle strutture accessorie ad un esercizio principale identificabili come installazioni precarie al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati ma non fissati al suolo pubblico, in ogni caso il richiedente dovrà prima rivolgersi al Servizio Edilizia Privata per l'acquisizione del titolo edilizio, se prescritto.

I gazebi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. devono essere realizzati in legno o metallo. Gli arredi all'interno dei detti gazebi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro e dovranno essere in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante; devono inoltre adeguarsi alle norme antinfortunistiche di sicurezza;
2. devono avere una altezza massima di metri 3 e l'eventuale chiusura laterale dovrà essere, se non tutta, per buona parte di materiale trasparente per garantire il mantenimento del requisito di sorvegliabilità dei locali e di sicurezza pubblica all'interno e sul retro del gazebo;
3. non devono essere collegati strutturalmente con l'edificio adiacente o essere a ridosso di poggiali, porte e finestre di altre proprietà;

4. la pavimentazione (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili) deve essere a struttura modulare facilmente smontabile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti;
5. le pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e di superamento barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap anche in carrozzella;

Articolo 11

Distributori automatici e cartelli pubblicitari

1. Nell'area esterna oggetto dell'autorizzazione possono essere ubicati massimo due distributori automatici di gadget per attività (ex. palline per bambini), massimo due lavagne promozionali (ex. menù del giorno), da ubicarsi possibilmente a ridosso delle vetrine dell'attività senza creare intralcio alla libera circolazione delle persone;
2. Sono ammessi distributori automatici di prodotti in vendita esternamente al locale solo per le farmacie e per le rivendite di generi di monopolio (tabacchi), gli stessi devono essere ubicati e fissati a ridosso del locale, eventualmente anche incassati in modo da attutire il rumore dell'inserimento di monete e/o di distribuzione del prodotto.
3. Altre tipologie di distributori automatici in area esterna devono essere concordati e autorizzati in modo specifico dal Comune (ex. distributori di acqua e di latte crudo).
4. Sempre nel rispetto del decoro urbano, sono autorizzabili cartelli e strutture pubblicitarie non fisse riferite all'attività del richiedente (tipo trepiedi, a cavalletto, cono gelato, spicchio pizza etc.), per un numero massimo di due per attività, rispettando le norme del Codice della strada e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
Non sono conteggiati nel numero massimo le bacheche riservate alle edicole.
5. L'ubicazione di cartelli e strutture pubblicitarie fisse sono di competenza del Servizio Edilizia Privata.
6. I cartelli di cui al precedente comma 4 devono avere un'altezza massima da terra di 130 centimetri ed una larghezza massima di 80 centimetri, il sistema di collocamento al suolo deve essere tale da garantire la massima sicurezza, se necessario dovranno essere rimossi in caso di avverse condizioni atmosferiche quali vento forte, violenti temporali etc, dovrà essere garantita la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni avendo riguardo di tutelare la mobilità dei portatori di handicap;
I cartelli dovranno essere rimossi nelle ore notturne e comunque durante gli orari di chiusura dell'attività;

CAPO QUARTO

Controlli e sanzioni

Articolo 12

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria e dell'ARPAV in materia di inquinamento acustico.

Articolo 13

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, le sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono disciplinate dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Per quanto riguarda i ritardi e le omissioni di pagamento della TOSAP, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento specifico.

CAPO SESTO

Norme finali e transitorie

Articolo 14

Norme transitorie

1. Le domande di occupazione suolo pubblico presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al momento della scadenza della autorizzazione in atto, devono presentare nuova domanda di autorizzazione che verrà vagliata ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 15

Disposizioni di rinvio

1. Le tariffe per l'occupazione dei plateatici sono disciplinate dal *Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* approvato con D.C.C. n. 7/2008.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione suolo pubblico, polizia urbana, ambiente, inquinamento acustico, attività rumorose, sanità, edilizia e pubbliche affissioni.

Articolo 16

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.